

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 22.10.2014 La Nuova Procedura Civile, 6, 2014



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) -Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) -Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Impugnazioni, integrazione del contraddittorio in cause inscindibili e principio della ragionevole durata del processo

Va confermato l'orientamento delle Sezioni Unite del 2013 secondo cui, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia prima facie infondato e l'integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.9.2014, n. 20639

...omissis...

Con l'unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), la violazione e falsa applicazione degli artt. 793, 1218, 1453, 1455, 1456, 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il vizio di insufficiente ed incongrua motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Adduce in primo luogo che la corte di merito "ha ritenuto erroneamente di fare riferimento al principio sancito dall'art. 1455 c.c., così violando anche il dettato dell'art. 1456 c.c., applicabile nel caso di specie" (così ricorso, pag. 15); che, segnatamente, "la Corte salernitana... si è erroneamente arrogato il potere di valutare se l'inadempimento dell'ente donatario fosse o meno rilevante con riferimento oltre che alla volontà dei contraenti, alla natura e finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte" (così ricorso, pag. 16).

Adduce in secondo luogo che "costituisce principio pacifico in giurisprudenza che il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso..." (così ricorso, pag. 17); che, in questa prospettiva, "la sensibile diminuzione del tasso di natalità non è certo un fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona – cosiddetta notorietà locale – o in un particolare settore di attività o di affari, da una collettività di persone di media cultura in un piccolo paese a vocazione prettamente turistica balneare" (così ricorso, pag. 20); che, al contempo, "se in un comune... piccolo, vi sono otto scuole dell'infanzia statali... di cui ben 3 nella Frazione di S. Maria..., appare evidente che la domanda di tali istituzioni è notevole e non certo ridotta" (così ricorso, pagg. 20 - 21); che, inoltre, l'edificio donato all'istituto controricorrente aveva ospitato due sezioni della scuola statale per l'infanzia, dal che si desume che "l'Istituto appellato ha inteso destinare a reddito il cespite ad esso donato ad onta del modus de quo" (così ricorso, pag. 21), "onde – anche per questa ragione – risulta palese l'inadempimento del donatario" (così ricorso, pag. 21).

Adduce in terzo luogo che "il mutamento di destinazione dell'immobile doveva essere determinato da espresso divieto delle Autorità - nel caso di specie assolutamente inesistente - e, comunque, la nuova utilizzazione doveva avvenire direttamente da parte dell'Istituto donatario per una delle iniziative specificamente indicate dai donanti..." (così ricorso, pag. 26); che la corte distrettuale "non ha sprecato un solo rigo per dimostrare quale era il presunto spirito di solidarietà che sarebbe stato comunque realizzato" (così ricorso, pagg. 26-27).

Il ricorso è immeritevole di seguito.

Va dato atto in via preliminare che non risulta che il ricorso a questa Corte di legittimità sia stato notificato a xxxxxxxx chiamati causa in grado d'appello ancorché contumaci in quella sede.

Nondimeno, a tal proposito, si reputa di far riferimento all'insegnamento n. 21670 del 23.9.2013 delle sezioni unite di questa Corte, alla cui stregua la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia prima facie infondato e l'integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento.

Va dato atto del pari in via preliminare che il controllo di legittimità da parte di questa Corte, eccettuata l'ipotesi della cosiddetta revisio per saltum, ha per oggetto la sola decisione di appello e non anche la decisione di primo grado e le considerazioni che la sorreggono, sicché sono inammissibili le censure che investano non già la sentenza di appello, bensì quella di primo grado (cfr. Cass. sez. lav. 18.7.1989, n. 3367; Cass. 6.2.1989, n. 722).

In tal guisa questo Giudice non può che prescindere dal complesso delle argomentazioni che la ricorrente ha svolto, segnatamente, alle pagine 11, 12, 13, 27 e 28 del ricorso, pagine ove si censurano espressamente passaggi della motivazione del dictum di prime cure.

Va dato atto parimenti in via preliminare che il motivo del ricorso si specifica e si qualifica essenzialmente – se non esclusivamente – in relazione alla previsione dell'art. 360 c.p.c., n. 5).

Difatti, col motivo de xxxxxx censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso ("la motivazione della sentenza gravata, quindi, non è sufficiente in ordine all'accertamento di tali fatti...": così ricorso, pag. 22); al contempo, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella ricognizione, da parte deduzione di un'erronea del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e guindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione; lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa).

Si osserva in primo luogo che è fuor di contestazione nella fattispecie che si è al cospetto di una donazione modale.

Conseguentemente, se è indubitabile che l'onere imposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, sicché la mancata sua esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario-onerato, può essere causa di risoluzione della donazione, qualora, giusta la previsione dell'art. 793 c.c., comma 4, nel medesimo atto di liberalità la risoluzione sia espressamente preveduta (cfr. Cass. 30.3.1985, n. 2237), non è, al contempo, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, per nulla da censurare – ben vero al di là del riferimento nella motivazione all'art. 1455 c.c. – l'affermazione della corte distrettuale secondo cui "deve pur effettuarsi una valutazione della rilevanza della presunta violazione con riferimento oltre che alla volontà dei contraenti, alla natura e finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte" (così sentenza d'appello, pag. 16).

Invero questa Corte spiega che la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità, in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che resti modificata la natura e la causa della donazione (cfr. Cass. 18.12.1986, n. 7679).

Si osserva in secondo luogo che il riscontro dell'adempimento dell'obbligazione modale si risolve in un'indagine di fatto e, nel segno dell'operata riqualificazione del motivo di ricorso, questa Corte non può che ribadire i propri insegnamenti.

Ovvero, innanzitutto, che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge; ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Ovvero, altresì, che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Ovvero, ancora, che è propriamente inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), qualora esso prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata; in caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle

finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; altresì Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

In ogni caso il dictum della corte distrettuale, ancorato a motivazione articolata, esaustiva e congrua, risulta ineccepibile e sul piano della coerenza logica e sul piano rigorosamente giuridico.

Si evidenzia che l'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza di un fatto notorio non può essere censurata in sede di legittimità mediante una mera negazione della notorietà del fatto assunto come tale dal giudice, ma solo qualora il ricorrente deduca che sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, ovvero prospetti elementi specifici e significativi tali da escludere l'utilizzabilità della nozione stessa e da infirmare, sul piano motivazionale, la valutazione del giudice, il quale, una volta affermato che un fatto è acquisito per comune conoscenza, non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali tale determinazione si fonda (cfr. in tal senso Cass. 4.6.2007, n. 13056; cfr. inoltre Cass. 11.2.1987, n. 1492).

Ebbene, su tale scorta, è da escludere che I.M. V. abbia addotto elementi puntuali e pregnanti idonei a dimostrare come senz'altro privo di qualsivoglia aderenza alla realtà, segnatamente dei luoghi di causa, il duplice "fatto" del calo delle nascite verificatosi nel nostro Paese progressivamente a decorrere dalla fine del boom economico e della graduale espansione nel medesimo periodo delle strutture educative "pubbliche" a scapito di quelle "religiose".

D'altronde la circostanza che l'Istituto controricorrente abbia concesso in locazione - per un lasso temporale circoscritto - l'edificio oggetto della donazione all'amministrazione comunale, perché lo adibisse a scuola "materna" pubblica, può correttamente esser assunta ad univoco riscontro dell'affermata progressiva dilatazione della domanda educativa indirizzata a pubbliche istituzioni.

In pari tempo, vi è ampio margine perché la circostanza che l'Istituto ... abbia a proprie spese curato la ristrutturazione dell'edificio donatogli, sia plausibilmente intesa quale indice puntuale del proposito di non rinunciare al perseguimento delle finalità programmate nell'atto di liberalità mercé la prefigurazione dell'obbligazione modale.

Nulla osta, per altro verso, a che le finalità solidaristiche previste nel rogito per notar Sabatino Santangelo del 5.3.1970 siano da intendere, siccome ha opinato il secondo giudice, in via meramente esemplificativa.

E ciò tento più all'insegna dei principi espressi da questa Corte in tema di interpretazione del contratto secondo buona fede (cfr. Cass. 18.9.2009, n. 20106, secondo cui i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti; sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto).

In questi termini si rimarca che pur all'esito dell'utilizzazione dell'edificio quale asilo infantile è risultato – e la corte di merito ne ha dato atto – che la

destinazione della struttura è stata conservata a finalità benefiche e di solidarietà.

Né, in verità, la ricorrente ha addotto circostanze significativamente idonee a smentire tale affermazione.

Anzi, si è limitata essenzialmente a dolersi per il "mancato accoglimento della richiesta di consulenza tecnica già formulata in primo grado dagli appellanti e ribadita nell'atto di gravame ai fini dell'accertamento dell'attuale mancanza di destinazione degli immobili allo scopo indicato nell'atto di liberalità..." (così ricorso, pag. 29).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese, nonostante il rigetto del ricorso, nel rapporto tra la ricorrente e gli intimati che non hanno svolto difese.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna xxxx a rimborsare all'Istituto *omissis* le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2014



